

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

AMIANTO: OBIETTIVO TESTO UNICO
VERSO IL RIORDINO E IL COORDINAMENTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE
a cura della Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

BERGAMO, 21 SETTEMBRE 2017

BERGAMO FIERA
SALA CARAVAGGIO
ORE 15.30-17.30

Dalle principali novità proposte, agli aspetti più strettamente operativi, passando per l'esperienza dei Tribunali.

Un focus con autorevoli esperti del settore, per analizzare punti di forza e criticità del DDL presentato al Senato che, una volta pubblicato, provvederà al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa in materia di amianto nel nostro Paese

Corso di Francia, 197
c/o Lemme Avvocati Associati
00191 – Roma
Tel. 06.36307775 – Fax. 06.36303010 – Cell. 333.6740714
e.mail avv.massimiliano.oggiano@gmail.com
www.linkedin.com/in/massimilianooggiano

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

INTRODUZIONE AGLI INTERVENTI DEI RELATORI

a cura di

Massimiliano Oggiano
Avvocato - Foro di Roma

Buon pomeriggio a tutti.

Inizierei questo nostro incontro presentandomi e presentando gli autorevolissimi relatori che, nelle prossime due ore, Vi illustreranno gli aspetti più rilevanti del progetto di riforma legislativa che dovrebbe condurre all'emanazione di un Testo Unico in materia di amianto.

Il Consigliere Bruno Giordano, Magistrato di Cassazione, Professore di Diritto della Sicurezza sul Lavoro presso l'Università di Milano nonché consulente della Commissione d'Inchiesta sugli infortuni e sulle malattie professionali del Senato (ha fattivamente collaborato nella stesura del DDL n.2682, presentato in data 21.11.2016 al Senato, i cui contenuti più salienti ci illustrerà di qui a breve) ed il Dott. Stefano Massera, Geologo e igienista industriale, si occupa dal 1992 di igiene e sicurezza sul lavoro e di ambiente (ha collaborato nella stesura del titolo IV “*cantieri temporanei e cantieri mobili*” del D.Lgs 81/08).

Dovremmo dunque parlare del *Testo Unico Amianto* con rapidi cenni all'attività legislativa che lo ha preceduto.

Mi verrebbe da dire, fin da subito, che il legislatore, a partire dagli anni novanta, è stato molto attivo in questo settore.

La proliferazione normativa, che si tenterà di riordinare in modo definitivo con il pregevolissimo disegno di legge attualmente giacente in Senato, tuttavia, riflette un dato.

Il legislatore è, o quantomeno è stato, sul tema, in evidente affanno.

La ragione può forse ritrovarsi nelle parole che la Senatrice Camilla Fabbri (presidente della commissione di inchiesta per gli infortuni sul lavoro del Senato) ha pronunciato in data 30.11.2015 durante il convegno tenuto in occasione dell'“Assemblea Nazionale sull'Amianto”: “*L'amianto è stato utilizzato per decenni nei più svariati campi e rappresenta oggi il principale problema ereditato da una politica industriale che, dal dopoguerra agli anni novanta, non conosceva alcuna sensibilità ambientale*”.

Questo affanno e questo cronico ritardo (che ancora oggi caratterizza moltissimi interventi normativi) ha generato non pochi corto-circuiti nel sistema giudiziario.

E' di questo che, prima di dare la parola al Consigliere Giordano ed al Dott. Stefano Massera, Vi vorrei rapidamente parlare.

Sono passati più di venticinque anni dal 1992, anno in cui con la L.257, si è definitivamente bandito il commercio, l'importazione e qualunque altro utilizzo dell'amianto sul suolo nazionale.

A distanza di tutto questo tempo, tuttavia, le persone continuano a morire a causa di patologie asbesto correlate. Il picco massimo di decessi è previsto secondo fonti INAIL nel 2020.

Quali sono le cause di questa grave anomalia?

La causa è principalmente una.

L'amianto uccide lentamente.

Il soggetto esposto alla pericolosa fibra può manifestare gli effetti di tale esposizione a distanza di diversi decenni dalla stessa.

Corso di Francia, 197
c/o Lemme Avvocati Associati
00191 – Roma

Tel. 06.36307775 – Fax. 06.36303010 – Cell. 333.6740714

e.mail avv.massimiliano.oggiano@gmail.com

www.linkedin.com/in/massimilianooggiano

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

Il soggetto esposto alla pericolosa fibra può manifestare gli effetti di tale esposizione anche se la stessa esposizione è stata di minima intensità e di breve durata.

Se ritorniamo per un attimo alle parole della senatrice Fabbri (*non si aveva alcuna sensibilità ambientale*) capiamo quale sia il piano sul quale ci stiamo muovendo.

L'impiego massiccio della fibra nella seconda metà del secolo scorso ha generato un fenomeno che definirei catastrofico, il quale non troverà una definitiva soluzione se non, forse, nei prossimi decenni.

Il legislatore è intervenuto tardi e, consentitemi di dirlo, male.

Legislatore in ritardo cronico dunque. E Procure della Repubblica, per certi versi in ritardo e per altri in anacronistico anticipo.

Cosa intendo dire?

Nel periodo di scarsa (anzi di *“alcuna sensibilità ambientale”*) tutta la collettività (compreso il legislatore e le procure della repubblica) trascurava il pericolo derivante da esposizioni alla fibra di amianto in ambito lavorativo (soprattutto se le stesse esposizioni non erano massicce).

Non vi erano, in quell'epoca, regole cautelari che imponessero al datore di lavoro di non esporre il lavoratore ad amianto. Anzi, per certi versi, l'impiego della fibra era necessario ed imposto proprio per tutelare la salute del lavoratore.

Si scoprì nel corso del tempo che anche minime inalazioni di fibra possono generare gravi patologie neoplastiche (vedremo tra poco la distinzione tra i tipi di patologia asbesto dipendente).

Il legislatore interviene in estremo ritardo, nel 1992, quando ormai la fibra è stata impiegata ed aerodispersa in ogni ambiente (lavorativo, familiare e addirittura ospedaliero), vietandone, da quel momento, l'utilizzo senza tuttavia, disciplinare in modo sufficientemente rapido a) i criteri di individuazione delle fibre sostitutive all'amianto b) i metodi di sostituzione e rimozione dello stesso dagli ambienti in cui era stato utilizzato.

Nel decenni a seguire, le persone esposte alla fibra cominciano a manifestare le gravissime patologie letali che l'inalazione comporta.

L'autorità giudiziaria, a questo punto (lasciatemi catalizzare le ire delle procure della repubblica di mezza Italia) contesta, a carico dei titolari delle posizioni di garanzia (datori di lavoro che - allineandosi alla *“assenza di alcuna sensibilità ambientale”* comunemente diffusa - non hanno impedito l'esposizione, anche a dosi minime di fibra, dei lavoratori):

a) contesta il reato di omicidio colposo con violazione di regole cautelari miranti ad assicurare la salubrità e la sicurezza in ambiente di lavoro;

b) contesta, in taluni processi, anche reati contro la pubblica incolumità (art. 437 c.p. ed art. 449 c.p.) sostenendo, anche in tali casi, la dolosa ovvero colposa omissione di cautele dirette ad evitare gli eventi infausti consistenti nell'infortunio dei lavoratori.

Potremmo forse affermare, non senza un voluto e clamoroso eccesso, che l'iniziativa penale appare assolutamente tardiva per certi versi e ingiustamente *“retroattiva”* per altri.

Mi rendo conto che la mia affermazione può destare sgomento e suscitare accese critiche ma Vi spiegherò immediatamente cosa intendo.

Ricordo di aver enfaticamente detto pochi minuti fa che *“l'amianto uccide lentamente”*. Vediamo, a grandi linee, come.

Mi rendo conto di avventurarmi in un terreno nel quale non ho una specifica preparazione scientifica ma - anche alla luce della competenza maturata stando, per quasi un decennio, a costante contatto con veri e propri luminari della medicina e dell'oncologia (uno su tutti il Professor Enrico Pira, che considero il mio maestro putativo) – ritengo indispensabile illustrarvi alcuni aspetti scientifici fondamentali per comprendere i problemi che si presentano al giudice penale in questo genere di processi.

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

Partiamo con una rapida classificazione:

- Malattie monofattoriali e malattie multifattoriali (asbestosi, carcinoma, mesotelioma)
- Malattie neoplastiche e malattie non neoplastiche (mesotelioma, carcinoma e asbestosi)
- Le malattie non neoplastiche possono coesistere con le malattie neoplastiche (asbestosi e K)

Esaminiamo rapidamente i tre tipi di patologia che vi ho appena menzionato.

L'asbestosi.

L'asbestosi, come il nome stesso suggerisce, è una patologia non neoplastica dell'apparato respiratorio consistente in una fibrosi polmonare - conseguente esclusivamente all'inalazione di fibre di amianto - che genera complicanze di natura respiratoria e cardiocircolatoria.

E' stata la prima patologia presa in considerazione dal legislatore in conseguenza dell'esposizione professionale (norme in ambito assicurativo) e deriva esclusivamente da massicce esposizioni alla fibra. E' una patologia che ha afflitto prevalentemente i soggetti che hanno maneggiato amianto in fiocchi ed in polvere utilizzato come materia prima per la realizzazione di manufatti in amianto.

La cessazione dell'esposizione ad asbesto influisce sullo stato di salute del malato e determina, talvolta, effetti positivi nella regressione della patologia.

Dal 1992 ad oggi si è rilevato un enorme decremento dell'incidenza di questa patologia (le esposizioni massicce, invero, sono un lontano ricordo di epoche ormai passate).

Il carcinoma

E' una patologia, contrariamente all'asbestosi, di natura neoplastica.

Il Carcinoma è una malattia che comporta alterazione dei processi di replicazione cellulare, determinando l'insorgenza di neoplasie.

Il carcinoma è una patologia multifattoriale per eccellenza. Il primo fattore causale è certamente il tabagismo anche se recentemente, lo IARC ha annoverato, tra i cancerogeni certi per l'insorgenza del carcinoma polmonare, i cosiddetti PM10 presenti nello smog urbano.¹

Può ben coesistere con l'asbestosi ed in tal caso si può sostenere che il soggetto ha (con probabilità prossima alla certezza) contratto la patologia neoplastica in ragione della massiccia esposizione ad amianto

¹ Nel mese di luglio del 2013 la rivista *Lancet Oncology* ha pubblicato uno studio molto ampio, condotto in 36 diversi centri europei, che ha coinvolto 300.000 persone tra i 43 e i 73 anni in nove diversi Paesi. Per l'Italia ha partecipato il gruppo di epidemiologi dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano diretto da Vittorio Krogh. I dati ottenuti, che fanno parte del **progetto ESCAPE** (European Study of Cohortes for Air Pollution Effects), riguardano persone tenute in osservazione per ben 13 anni. Sono stati registrati le abitudini di vita e i cambi di residenza di ogni persona, per mettere in relazione l'eventuale comparsa di un tumore polmonare con il grado di inquinamento delle aree in cui hanno abitato.

Nel corso del periodo di osservazione si sono ammalate di cancro al polmone 2.095 persone. Di ognuna di esse è stata studiata l'esposizione alle cosiddette polveri sottili (PM 10 e PM 2,5), legate soprattutto all'inquinamento da traffico, ma anche ad altre sostanze prodotte dai riscaldamenti o dalle industrie.

Il risultato non lascia dubbi: per ogni incremento di 5 µg/m³ di PM 2,5, il rischio relativo di ammalarsi di tumore al polmone aumenta del 18%, mentre cresce del 22% a ogni aumento di 10 µg/m³ di PM 10. Sono quindi le **polveri sottili** le principali responsabili dell'effetto cancerogeno.

Lo studio dice anche non esistono limiti al di sotto dei quali l'effetto nocivo svanisce: si sono infatti registrati incrementi dei casi di cancro al polmone anche in gruppi esposti a un livello di inquinamento inferiore ai limiti massimi di norma secondo l'attuale legislazione europea (pari a 40 µg/m³ di PM 10 e a 25 µg/m³ di PM 2,5), limiti che peraltro vengono facilmente superati per molti giorni di seguito anche nelle grandi città italiane.

Lo studio è talmente convincente che l'**Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro** (IARC) di Lione ha annunciato il 17 ottobre 2013 di avere incluso l'inquinamento atmosferico e le polveri sottili (in gergo, il cosiddetto particolato) fra i **carcinogeni umani di tipo 1**.

Corso di Francia, 197
c/o Lemme Avvocati Associati
00191 - Roma

Tel. 06.36307775 - Fax. 06.36303010 - Cell. 333.6740714

e.mail avv.massimiliano.oggiano@gmail.com

www.linkedin.com/in/massimilianooggiano

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

che ha anche causato l'asbestosi.

Anche questa patologia, al pari dell'asbestosi, risente dell'intensità dell'esposizione. La cessazione e la diminuzione dell'esposizione generano effetti benefici sul lavoratore.

Il mesotelioma

Altra gravissima patologia di natura neoplastica, che lascia tempi di sopravvivenza estremamente ridotti (meno di dodici mesi) dal momento della diagnosi, è il mesotelioma.

La più temibile delle patologie perchè, e qui entriamo nel vivo della questione, può insorgere anche con inalazione minima di fibre di amianto. La biopersistenza della fibra nella pleura (nel caso del mesotelioma pleurico) determina l'infiammazione del tessuto e la successiva mutazione cellulare.

La patologia ha tempi di incubazione estremamente lunghi e si manifesta clinicamente anche a distanza di oltre quarant'anni dall'esposizione alla fibra. Non sono affatto noti i meccanismi e le scansioni temporali delle varie fasi di insorgenza e sviluppo della malattia e questo rappresenta il maggiore (ma non unico) ostacolo che nei giudizi penali incide nella valutazione del nesso causale.

Esaminate le diverse patologie Vi suggerirei di calarci per un attimo nelle dinamiche di un processo penale.

Partiamo proprio da questo punto e proiettiamoci mentalmente in un processo penale a carico di un datore di lavoro accusato di aver omesso, diverse decine di anni fa, di adottare le cautele necessarie ad impedire che il lavoratore fosse esposto alla fibra e contraesse la patologia neoplastica.

Primo screening da fare sarà certamente quello di distinguere la patologia neoplastica (il carcinoma può dipendere anche da fattori diversi dall'esposizione ad amianto, il mesotelioma solo in una misura percentuale assai ridotta di casi).

Una volta individuata la patologia (operazione niente affatto semplice stante la estrema difficoltà diagnostica del mesotelioma) il secondo passo sarà quello di individuare i tempi e l'entità di esposizione del lavoratore alla fibra (anche quest'operazione può risultare assai difficile se è passato troppo tempo dai fatti).

Terzo passo da compiere sarà quello di individuare il momento in cui l'esposizione alla fibra ha cessato di produrre l'effetto neoplastico perchè, come è ovvio, la neoplasia, una volta insorta, ha capacità autoevolutive (cresce senza bisogno di ulteriori insulti). Faccio un esempio volutamente esagerato (non si può pensare che le inalazioni avvenute nell'ultima settimana di vita del soggetto che ha contratto il mesotelioma possano aggravare la sua patologia o anticiparne il decesso).

I processi penali di cui mi sono già occupato (in primis a Taranto per gli stabilimenti dell'ILVA, Torino per gli stabilimenti FIAT e Terni per la AST) e di cui mi troverò ad occuparmi nel futuro (stabilimento di Bagnoli a Napoli e stabilimento di Sérvola a Trieste) hanno come punto nevralgico centrale proprio il tema dell'accertamento del nesso causale tra la singola esposizione alla fibra e l'insorgenza ovvero l'accelerazione dell'evoluzione della patologia nel singolo lavoratore.

Ed invero, i casi portati all'attenzione dei tribunali riguardano, quasi sempre, rapporti lavorativi che si sono protratti per diversi decenni, durante i quali il lavoratore ha visto avvicinarsi diversi datori di lavoro.

La giurisprudenza - in linea con l'evoluzione scientifica, che con estrema difficoltà, continua a palesare enormi incertezze e ancora non è giunta ad un punto di unanime approdo - ha oscillato tra due distinte posizioni.

a) Da una parte vi sono le più remote pronunce che (aderendo alla ormai superata teoria scientifica della c.d. *Trigger Dose*) hanno negato la penale responsabilità dei datori di lavoro che avvicinandosi nell'assunzione della posizione di garanzia, hanno esposto il lavoratore a fibre in epoca successiva a precedenti esposizioni;

b) Dall'altra, più recenti (ma non attuali) pronunce che (aderendo alla teoria *multistadio*

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

dell'insorgenza ed evoluzione della malattia) hanno invece sostenuto la piena sussistenza dell'effetto eziologico di tutte le inalazioni subite dal lavoratore nell'intero arco della carriera lavorativa.

Ma cosa succede oggi?

Si sono appena conclusi (nell'estate di quest'anno) due importantissimi processi che ho avuto la fortuna di seguire, l'uno in qualità di difensore della società costituita in qualità di responsabile civile e l'altro in qualità di difensore di taluni imputati.

La scienza ha fatto un ulteriore passo avanti che, tuttavia, non ha consentito di fare chiarezza sul punto nevralgico di questo genere di processi.

Vediamo di cosa si tratta.

E' ormai definitivamente abbandonata, sia in ambito scientifico che in ambito giuridico, la teoria della c.d. *Trigger Dose* (ereditata da una forzatura interpretativa di una vecchissima monografia del medico Irving Selikoff "*Asbestos and disease*" del 1978).

Attualmente la comunità scientifica pacificamente accoglie la teoria *multistadio*. Cosa considera questa teoria?

La teoria multistadio prevede diverse fasi di evoluzione della patologia. Possiamo distinguere, tuttavia, tre macrofasi, la fase dell'iniziazione (la malattia non è ancora insorta ma vi sono i primi effetti nocivi delle fibre inalate) la fase preclinica (la malattia è insorta in modo irreversibile ma non è diagnosticabile) e la fase clinica (la malattia si manifesta per la prima volta ed è diagnosticabile). Dalla diagnosi della malattia al drammatico decesso del paziente decorrono, in genere, pochi mesi.

Nel corso della fase preclinica, tuttavia, si deve individuare un momento in cui la patologia, divenendo irreversibile, non subisce più gli effetti acceleratori o aggravatori di ulteriori esposizioni alla fibra di amianto.

Quel momento, cruciale, allo stato, nessuno è in grado di collocarlo con precisione nel tempo. Le esposizioni anteriori a quel momento rileveranno, tutte, sotto il profilo causale della patologia, quelle successive no.

Il giudizio penale, invero, oggi fa i conti con l'insuperabile dilemma legato all'ininfluenza delle esposizioni alla fibra successive al momento di irreversibilità della patologia e comunque più prossime alla manifestazione clinica della patologia.

Mi spiego meglio: la scienza è giunta ad un punto di accordo sull'ammissione dell'ininfluenza dell'esposizione avvenuta in un periodo X antecedente alla manifestazione della patologia, ma non è ancora arrivata a determinare con precisione quale sia questo periodo.

Studi epidemiologici (che nel giudizio penale trovano controversa applicabilità) suggeriscono una forbice che va dai 4 ai 20/22 anni antecedenti alla manifestazione clinica del male.

La giurisprudenza, seguendo questo orientamento, dovrebbe assolvere i soggetti che sono accusati di non aver impedito l'esposizione del lavoratore alla fibra nel periodo suddetto (eziologicamente ininfluente).

Ma l'individuazione del predetto periodo come si compie?

Essa è assai problematica:

- come si fa a computare questo periodo che decorre da un fatto, la diagnosi, incerto nel tempo?
- la diagnosticabilità è un'elemento che interviene da un giorno all'altro o è forse anch'essa una fase che ha una determinata durata?
- c'è un momento storico immediato che, senza soluzione di continuità, separa le esposizioni influenti da quelle ininfluenti, o anche tale momento può definirsi fase? e quanto durerebbe in quanto fase?
- ma che periodo bisogna considerare come ininfluente, quattro o ventidue anni (il periodo minimo, il periodo massimo, la media tra i due)?

Corso di Francia, 197

c/o Lemme Avvocati Associati

00191 - Roma

Tel. 06.36307775 - Fax. 06.36303010 - Cell. 333.6740714

e.mail avv.massimiliano.oggiano@gmail.com

www.linkedin.com/in/massimilianooggiano

MASSIMILIANO OGGIANO

AVVOCATO PENALISTA

- e se il periodo non è ventidue anni ma ventuno anni e undici mesi?

Vi renderete conto che il terreno è estremamente sdruciolevole e che il tema viene affrontato in un giudizio penale dove si emanano sanzioni che limitano la libertà personale e dove dovrebbe regnare il massimo rigore nella valutazione degli elementi che impongono una sentenza di condanna.

Queste sono le principali ragioni per cui, nell'attualità, i processi penali nell'ambito suddetto trovano soluzione favorevole agli imputati (con pacifico e condivisibile senso di frustrazione e di sdegno da parte della collettività che non comprende come l'ingiustizia sia da ricercare non nella conclusione del processo ma nella sua instaurazione).

Non credo di avere il tempo di affrontare anche ulteriori ed interessantissimi aspetti che rendono ancor più problematico il giudizio penale, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato e delle concrete cautele adottabili al tempo dei fatti. Potrei forse rimandare questi argomenti alla parte finale dell'odierno incontro, salvo rimanga del tempo per poterli affrontare.

Cedo quindi la parola al Consigliere Giordano che Vi illustrerà la *ratio* del disegno di legge che da circa un anno attende che l'iter parlamentare di approvazione abbia inizio.

Avv. Massimiliano Oggiano